



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Prot. n. L957-10266

Villa Lagarina, 22 novembre 2024

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AFFITTO D'AZIENDA BAR E RISTORANTE
DENOMINATO "MALGA CIMANA" P.ED. 277 IN CC PEDERSANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile dell'Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Villa Lagarina n. 157 del 20 novembre 2024 con la quale è stato deliberato di indire pubblica gara per la concessione di affitto d'azienda bar e ristorante della struttura comunale denominata 'Malga Cimana' identificata nella p.ed. 277 in CC Pedersano adibita all'esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande, affittacamere con promozione e vendita di prodotti tipici;

Vista la legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale*);

Visto il Regolamento di attuazione della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, approvato con D.P.P. 14 giugno 2001 n. 21-72/Leg.;

Visto l'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;

Visto l'art. 10 D.P.G.P.- 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Visto il D.Lgs. 14 luglio 2010 n. 59;

Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

RENDE NOTO

che è indetta gara pubblica per la concessione di affitto d'azienda della struttura di proprietà comunale identificata nella p.ed. 277 in CC Pedersano, denominata 'Malga Cimana' (d'ora in poi 'Malga Cimana') per la durata di anni 6 (sei), con eventuale rinnovo per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande e nello specifico di somministrazione di pasti tradizionali (art. 2 co. 1 lett. a n. 1 legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9).

Dati generali

| Codice CIG | DA ACQUISIRE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE |
|--------------------------------|--|
| Denominazione | Comune di Villa Lagarina, Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 |
| Amministrazione aggiudicatrice | Villa Lagarina (TN) |
| Durata del contratto | 6 anni |
| Eventuale rinnovo | SI |
| Termine presentazione offerte | Ore 12:00 del giorno giovedì 12 dicembre 2024 |
| Apertura buste | Ore 14:00 del giorno giovedì 12 dicembre 2024 |
| Procedura di aggiudicazione | Procedura aperta |



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

| | |
|--|---|
| Criterio di aggiudicazione | OEPV: offerta economicamente più vantaggiosa |
| Valore economico del contratto per intera durata di anni 6 al netto del rialzo IVA ESCLUSO | €. 54.000,00.= |
| Normativa di riferimento | <ul style="list-style-type: none">✓ Art. 19 l.p. 19 luglio 1990 n. 23;✓ Art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;✓ Art. 1, 2, 3, 13 co. 5, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;✓ L.P. 14 luglio 2000 n. 9;✓ D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;✓ R.D. 18 giugno 1931 n. 773;✓ Art. 2561 e ss c.c. |
| Responsabile del Procedimento | dott. Carlo Alberto Incapo |

1. Descrizione

La struttura denominata ‘Malga Cimana’ ha le caratteristiche come evidenziate nella scheda allegato 1 al presente bando, descrittiva dell’immobile, consistenze e dotazioni.

2. Durata della concessione, rinnovo, rideterminazione del canone base e diritto di recesso.

Durata

La durata della concessione di affitto d’azienda Malga Cimana è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dal 1 gennaio 2025 e con scadenza il 31 dicembre 2030.

Rinnovo

Alla scadenza il contratto di concessione d’affitto d’azienda potrà essere rinnovato per ulteriori anni 6 (sei), qualora il concessionario avanzi richiesta scritta da formularsi a mezzo posta PEC entro 3 mesi dalla scadenza del contratto stesso e pertanto entro il 30 settembre 2030.

Rideterminazione del canone

Alla prima scadenza (31 dicembre 2030) qualora pervenga richiesta di rinnovo, l’Amministrazione comunale si riserva di rideterminare il valore base del canone di concessione d’affitto d’azienda come fissato al successivo punto 3 alla luce del mutamento della situazione economica generale. L’eventuale rideterminazione del canone base aggiornato alla variazione ISTAT dell’ultimo anno di contratto (sul quale verrà applicato il rialzo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario ai fini della determinazione del nuovo canone di concessione per il periodo 1 gennaio 2031 – 31 dicembre 2036) non potrà in ogni caso eccedere il 20% del canone mensile base indicato al successivo punto 3.

Diritto di recesso

Il concessionario potrà recedere dal contratto di affitto d’azienda durante la vigenza del contratto stesso a mezzo comunicazione PEC da effettuarsi con preavviso di mesi 6 (sei) dalla data del recesso stesso. Per tutto il periodo di preavviso del recesso (mesi 6) il concessionario sarà comunque tenuto a corrispondere il canone di affitto d’azienda contrattualmente determinato.

3. Valore del contratto d’affitto d’azienda



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Il valore del contratto d'affitto d'azienda è fissato **nel maggior rialzo offerto** dall'aggiudicatario in sede di gara sulla base del canone annuale di €. **9.000,00.= (diconsi euronovemila) IVA esclusa**, e pertanto in €. **54.000,00.= IVA esclusa** per la durata di anni 6.

4. Divieto di subconcessione e/o di cessione del contratto di concessione d'affitto d'azienda

E' vietata per l'intera durata del contratto (compreso eventuale rinnovo) ogni forma di subconcessione del contratto di affitto d'azienda così come la cessione del contratto stesso anche se effettuata a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal presente bando.

5. Garanzie (provvisoria e definitiva)

Garanzia per la partecipazione alla gara (provvisoria)

La garanzia provvisoria è dovuta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 nell'ammontare, in ragione della natura della concessione e al grado di rischio connesso nella misura dell'1% (unopercento) del valore del contratto determinato, sulla durata di anni 6 e con riferimento il canone mensile indicato al precedente punto 3, in €. 540,00.=.

Tale garanzia è presentata nelle forme e modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e con le ulteriori riduzioni di cui al co. 8 dello stesso art. 106.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 co. 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto di concessione d'affitto d'azienda, l'aggiudicatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale come derivante dall'esito di gara ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 co. 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

6. Soggetti aventi titolo

Possono partecipare alla gara:

6.1 Gli operatori economici, costituiti in forma di impresa, che:

- a) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale*) che rinvia all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. di seguito riportati nel testo di interesse;
- b) non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- c) non sussista una causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

Avvertenze

Qualora al presente bando partecipi un operatore economico costituito in forma di società, i requisiti di cui ai punti a), b) e c) del punto 2) devono essere posseduti da:

società di persone – s.a.s.: i soci accomandatari;

società di persone – s.n.c.: tutti i soci;

società di capitali: legale rappresentante e altri componenti organo di amministrazione;

6.2 Soggetti non ancora costituiti in forma di impresa ma che alla data di presentazione della domanda:

- a) sono in possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dall'art. 5 della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 in materia di personale*) che rinvia all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. di seguito riportati nel testo di interesse;
- b) non sono incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
- c) non sussista una causa di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

IMPORTANTE

In caso di aggiudicazione della concessione ai soggetti di cui al precedente punto 6.2 (soggetti non ancora costituiti in forma di impresa), lo stesso aggiudicatario decadra dall'aggiudicazione se, entro il termine fissato per la sottoscrizione del contratto, lo stesso non risulterà essersi costituito in forma di impresa con iscrizione alla C.C.I.A.A.

L'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio a verificare i requisiti professionali dichiarati dagli interessati mediante accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.

IMPORTANTE

Il possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati deve essere dichiarato dal soggetto presentatore della domanda di partecipazione con l'avvertenza che, qualora fossero riscontrate a seguito di accertamenti d'ufficio, false dichiarazioni, l'Amministrazione deve procedere a segnalare il tutto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.

Promemoria requisiti morali e professionali e normativa di interesse

*Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)*

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti **requisiti professionali**:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopravvengono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 67 – D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

(Per quanto di interesse del presente bando)



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*
- c) (...);*
- d) (...)*
- e) (...);*
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*
- g) (...);*
- h) (...).*

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decaduta di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cattimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decaduta delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. (...);

4. (...);

5. (...);

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. (...).

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale).

7. Criterio di aggiudicazione

La concessione dell'affitto d'azienda 'Malga Cimana' avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi individuali ed il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e componente economica:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

Criteri di valutazione delle offerte tecnica ed economica



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

Il punteggio delle offerte tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'elaborato “Parametri e criteri per la valutazione delle offerte” (allegato n. 9).

8. Modalità e scadenza di presentazione delle domande

PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le domande devono pervenire, **a pena di esclusione**, esclusivamente al seguente indirizzo:

**COMUNE DI VILLA LAGARINA
Piazza S. Maria Assunta n. 9
Ufficio Protocollo
38060 VILLA LAGARINA TN**

Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno giovedì 12 dicembre 2024

inserite in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura **con ceralacca o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità)**, controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura contenente la documentazione contenuta nel presente bando.

Lo stesso deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: **“BANDO PER LA CONCESSIONE DI AFFITTO D'AZIENDA MALGA CIMANA”**

Il plico va presentato con le seguenti modalità:

- r.a.r.;
- consegna a mezzo corriere;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Lagarina, P.zza S.Maria Assunta n. 9, piano terra, negli orari di apertura al pubblico, il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Non sono ammesse altre modalità di consegna.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'esclusione dalla pubblica gara.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plachi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Rischio ritardi inoltro domanda di partecipazione

Le domande a mezzo r.a.r. oppure a mezzo corriere, seppur spedite e/o consegnate al corriere in tempo utile come comprovato dal timbro di spedizione e/o di consegna, che giungessero oltre il



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

termine ultimo sopraindicato saranno escluse dalla procedura, rimanendo pertanto a carico del candidato il rischio relativo ad eventuali ritardi nel servizio postale o di consegna a mezzo corriere.

L'Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande, di sospendere o revocare la procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

8.1 Richieste di informazioni e chiarimenti

Ogni richiesta di informazione e/o chiarimento in ordine alla presente gara deve pervenire esclusivamente per iscritto entro le **ore 12:00 del giorno lunedì 9 dicembre 2024** alla segreteria comunale del Comune di Villa Lagarina all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) villalagarina@legalmail.it indirizzata al responsabile del procedimento dott. Carlo Alberto Incapo. Non verrà dato seguito a richieste di chiarimenti effettuate con altri mezzi.

Le risposte alle richieste di chiarimento ed alle delucidazioni verranno pubblicate, garantendo l'anonimato del richiedente, sul sito internet <http://www.comune.villalagarina.tn.it> e costituiranno integrazione della *lex specialis* di gara e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i partecipanti e gli offerenti.

Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente avviso sono messe a disposizione degli interessati fac-simili di domanda, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.

8.2 Modalità formazione del plico

Nel plico devono essere inserite, **pena l'esclusione dalla gara**, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le modalità sopra evidenziate:

- “**Busta A documentazione amministrativa**”, contenente

- a. la domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di ammissione da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.2.1, utilizzando esclusivamente i moduli allegato 2 (aziende costituite) e 3 (aziende da costituire);
- b. il patto d'integrità sottoscritto dal concorrente e/o dal legale rappresentante allegato 4;
- c. la scheda ‘Obblighi di manutenzione a carico dell’aggiudicatario’ allegato 5;
- d. lo schema di contratto di concessione d'affitto d'azienda allegato 6, sottoscritto dal concorrente e/o dal legale rappresentante;
- e. la garanzia provvisoria di cui precedente punto 5, costituita con le modalità indicate nell'allegato 7;

- “**Busta B offerta tecnica**”: contenente relazione tecnica descrittiva delle attività e servizi che il concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell'ambito dell'immobile oggetto di concessione, da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.2.2;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- ***Busta C offerta economica***: contenente la percentuale di rialzo che il concorrente offre rispetto al canone annuale di concessione posto quale base di gara e fissato in €. 9.000,00.= IVA ESCLUSA da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 8.2.3, utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta allegato 8.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte integrante del successivo provvedimento concessorio.

8.2.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura ***“Busta A: documentazione amministrativa”***, i seguenti documenti:

- **domanda**, utilizzando i moduli allegato 2 o 3, dichiarando:

**Nel caso di concorrente già costituito in forma di impresa
modulo allegato 2**

- a) l'identità del titolare dell'impresa (se trattasi di impresa individuale);
- b) l'identità degli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
- c) il numero di iscrizione alla CCIAA;
- d) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese societarie i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui l'impresa è stabilita, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- f) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- g) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- h) che nei confronti dell'impresa non sono state pronunciate condanne passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - il titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
 - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - i procuratori che rappresentino l'impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;
 - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa, se coinvolgente posizioni di altre persone dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli eventi descritti al presente punto a carico di uno dei soggetti sopra indicati;
- h) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- i) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- j) che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare d'appalto;
- k) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999;
- l) che l'impresa si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- m) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei luoghi;
- s) che l'impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) (*interdizione dall'esercizio dell'attività*) e c) (*divieto di contrattare con la pubblica amministrazione*) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.;

| |
|--|
| Nel caso di concorrente NON ANCORA costituito in forma di impresa modulo allegato 3 |
|--|

- a) dati anagrafici del concorrente;
- b) il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9 del 14 luglio 2000, che rinvia all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. (in caso di imprese che si vogliono costituire in forma di società i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona che si intende preporre all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252);
- c) che ai fini antimafia non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 e 91 c. 6 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e ss.mm.i. (antimafia);
- d) di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio;
- e) di impegnarsi ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- f) che il soggetto si è recato sul posto dove verrà espletata l'attività che intende esercitare, prendendo conoscenza dei luoghi;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

g) di essere pienamente ed incondizionatamente consapevole che qualora risultasse aggiudicatario egli è tenuto a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del contratto fissata unilateralmente dall'Amministrazione e che in caso di mancata costituzione entro tale data egli decade dall'aggiudicazione.

- il patto d'integrità sottoscritto dal concorrente e/o dal legale rappresentante allegato 4;
- la scheda ‘Obblighi di manutenzione a carico dell’aggiudicatario allegato 5;
- lo schema di contratto di concessione d’affitto d’azienda allegato 6, sottoscritto dal concorrente e/o dal legale rappresentante;
- la garanzia provvisoria di cui precedente punto 5, riportante quanto indicato nell’allegato 7;
- copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore.

8.2.2 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA: BUSTA B.

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “*Busta B: offerta tecnica*”, la relazione contenente l’indicazione della tipologia di attività e servizio che lo stesso si impegna ad effettuare stabilmente nell’ambito dell’immobile, sottoscritta dal concorrente stesso, secondo quanto espresso nella scheda ‘Parametri e criteri per la valutazione delle offerte’ - allegato 9 - e secondo le modalità di cui al precedente punto 8.2.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell’offerta tecnica nonché l’individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all’allegato 9 ‘Parametri e criteri di valutazione delle offerte’.

L’inserimento di riferimenti o elementi concernenti l’offerta economica all’interno dell’offerta tecnica, comporta l’esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

In caso di aggiudicazione, l’offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte integrante della concessione di affitto d’azienda. Il mancato rispetto delle modalità indicate nell’offerta tecnica sopra richiamata comporterà l’applicazione delle sanzioni o l’assunzione di provvedimenti tesi alla pronuncia di decaduta della concessione.

8.2.3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: BUSTA C.

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura ‘*Busta C: offerta economica*’, il modulo allegato 8 contenente l’offerta al rialzo che lo stesso dichiara di effettuare sulla base economica di gara determinata in €. 9.000,00 IVA ESCLUSA annuali, quale canone di concessione.

L’offerta è da intendersi esclusivamente al rialzo e deve essere espressa in numeri e lettere.

In caso di differenza tra quanto espresso in numeri e quanto in lettere, verrà valutato quanto indicato in lettere.

Il rialzo può essere effettuato fino al terzo decimale.

Costituisce causa di esclusione automatica dalla gara l’offerta al ribasso rispetto al canone posto a base di gara.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

AVVERTENZE IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta l'apposita marca da bollo di €. 16,00.=

(non essendo la presente procedura finalizzata ad individuare l'operatore economico cui affidare lavori, fornitura di beni o prestazioni di servizi, non trova applicazione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E di data 28 luglio 2023)

9. Cause di esclusione automatica dalla gara

Costituiscono cause di esclusione automatica dalla gara:

- a. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- b. la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica;
- c. la mancata sottoscrizione dell'offerte economiche;
- d. la mancata sottoscrizione del patto d'integrità;
- e. la mancata sottoscrizione della scheda 'Obblighi di manutenzione a carico dell'aggiudicatario';
- f. la mancata sottoscrizione dello schema di contratto di concessione d'affitto d'azienda;
- g. l'inserimento nella Busta B (*offerta tecnica*) di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica;
- h. la presentazione di offerta economica al ribasso rispetto al canone posto a base di gara;

10. Modifica di un'offerta già presentata

Entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, è possibile modificare un'offerta presentata. In tal caso il concorrente deve prima ritirare l'offerta (*rectius plico già consegnato*) e presentare una nuova offerta (*rectius nuovo plico*) con le modalità indicate al precedente punto 8 (Modalità e scadenza di presentazione delle domande).

11. Apertura delle buste e formazione della graduatoria

La procedura di gara si svolgerà il **giorno giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 14:00** presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina.

Procedura di gara – apertura buste

Il giorno 12 dicembre 2024 ad ore 14:00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Villa Lagarina ubicato al primo piano dello stabile sede comunale, scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente punto 8 del presente bando, il Presidente di Gara in seduta aperta al pubblico procede:

- a. All'apertura dei plachi pervenuti ed alla regolarità della documentazione ivi contenuta separando la BUSTA A (Documentazione amministrativa) dalla BUSTA B (Offerta tecnica) e dalla BUSTA C (Offerta economica) che rimarranno chiuse. Successivamente:
 - Procede all'apertura della BUSTA A (Documentazione amministrativa), alla verifica ed esame del contenuto della documentazione amministrativa procedendo, all'ammissione e/o esclusione dei partecipanti alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

- In caso di verifica di mancanza della dichiarazione di partecipazione e degli altri documenti amministrativi richiesti, il Presidente di Gara dispone l'esclusione automatica del concorrente;
 - In caso di semplice omissione, inesattezza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e/o dell'ulteriore documentazione amministrativa richiesta, in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 così come richiamato dall'art. 13 co. 5 dello stesso D.Lgs., il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara e fissa un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni per integrare la domanda di partecipazione (soccorso istruttorio);
 - Alla scadenza del termine ultimo fissato dal Presidente di gara per il soccorso istruttorio, qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna regolarizzazione da parte dei partecipanti invitati a tal fine, il Presidente dispone l'esclusione automatica del concorrente; qualora diversamente entro tale termine sia giunta la documentazione volta a regolarizzare le inesattezze, incompletezza o irregolarità della domanda, il Presidente dispone l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase;
- b. Successivamente il Presidente di Gara, assistito da 2 commissari costituenti la Commissione di valutazione tecnica delle offerte tecniche costituita con determinazione del Segretario comunale, procede all'apertura dapprima della BUSTA B – Offerta tecnica, assegnando i punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica secondo quanto indicato nell'allegato 9 *"Parametri e criteri per la valutazione delle offerte"* ed a trasmettere gli esiti della valutazione al Presidente di Gara. La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta tecnica sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara. La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato e i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.
- c. Il Presidente di Gara, ricevuto il verbale della Commissione di valutazione delle offerte tecniche, procede ad aprire la BUSTA C – Offerta economica e ad attribuire il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente determinato dalla sommatoria del punteggio offerta tecnica e offerta economica disponendo l'aggiudicazione provvisoria del contratto al soggetto che ha presentato l'offerta col massimo punteggio ottenuto.
- d. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che:
 - ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
 - in caso di pari punteggio sull'offerta tecnica: il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica ed economica, si procederà mediante richiesta ai concorrenti di maggior rialzo dell'offerta economica presentata. La concessione verrà assegnata pertanto al concorrente che avrà offerto l'ulteriore maggior rialzo. In caso di ulteriore parità e/o di rinuncia ad effettuare ulteriori rialzi, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

12. Aggiudicazione provvisoria – verifica dei requisiti

Il Presidente di gara, concluse le operazioni sopra descritte procede ad aggiudicare provvisoriamente la concessione di affitto d'azienda al concorrente giunto primo in graduatoria secondo i criteri indicati al punto precedente.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta dal Presidente di Gara ad esito positivo dei controlli successivi in ordine alla sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione oltre che l'insussistenza di causa di esclusione.

Qualora l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione, annulla motivatamente l'aggiudicazione ed aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per il concorrente dichiarante:

- ✓ Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- ✓ Divieto assoluto per anni 2 decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);
- ✓ Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Villa Lagarina alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

13. Aggiudicazione definitiva, adempimenti prima della stipula del contratto, forma del contratto

Aggiudicazione definitiva

A seguito del positivo esito dei controlli successivi, il Presidente di Gara procede all'aggiudicazione definitiva della concessione del contratto di affitto d'azienda.

Adempimenti prima della stipula del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto di concessione d'affitto d'azienda, l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- i. Effettuare il versamento delle spese contrattuali, degli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro;
- ii. Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva nella misura fissata dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e quindi nella misura del 10% del valore della concessione per i 6 anni di durata della stessa;
- iii. (Eventuale) Comunicare, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, le informazioni relative alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187);

Forma del contratto

Il contratto di concessione di affitto d'azienda verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario comunale secondo lo schema allegato 6 al presente bando.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal Comune o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159), il Comune provvede con l'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine nel contratto è riportata apposita clausola.

Nel contratto è inoltre inserita la previsione espressa dell'applicazione, per quanto compatibile, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'operatore economico aggiudicatario, del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Villa Lagarina (allegato n. 11 al presente bando) e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L'offerta tecnica e l'offerta economica del soggetto risultato affidatario della concessione sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto.

14. Decadenza della concessione dello spazio

Qualora il concessionario nell'ambito dell'attività non rispetti gli impegni assunti, come definiti nel contratto di affitto d'azienda e relativa offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione comunale a seguito dell'accertata inottemperanza di quanto sopra procederà come segue:

- a) accertamento del mancato rispetto delle condizioni offerte ed assunte in sede di bando;
- b) messa in mora con trasmissione diffida scritta all'interessato per il ripristino immediato delle condizioni offerte;
- c) in caso di inerzia dell'operatore e dopo due contestazioni/diffide l'Amministrazione comunale avvia la pronuncia di decadenza della concessione, per accertata inadempienza degli impegni assunti in sede contrattuale, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di decadenza della concessione di affitto d'azienda.

15. Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Villa Lagarina

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con ruolo e attività svolte, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R., e gli



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 8 aprile 2021 e successivamente aggiornato con deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 122 del 30 novembre 2022.

A tal fine si invita a prendere visione e scaricare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villa Lagarina al seguente link:

<https://www.comune.villalagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>,

invitando contestualmente a trasmettere lo stesso ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

Si avvisa che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione dell'affidamento/contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

16. Ulteriori informazioni

Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta del Comune. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'operatore economico aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'operatore stesso. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Rovereto.

A norma dell'art. 115 del D.Lgs. n. 36/2023 le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario comunale dott. Carlo Alberto Incapo.

17. Trattamento dei dati personali – informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Villa Lagarina fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Sindaco pro tempore in carica), Piazza S.M. Assunta n. 9 – 38060 Villa Lagarina (TN), tel. 0464.494222 e-mail: info@comune.villalagarina.tn.it - pec: villalagarina@legalmail.it.

Preposto al trattamento è il Segretario Comunale contattabile all'indirizzo del Comune sopra indicato
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Consorzio dei Comuni Trentini nella figura della dott.ssa Laura Marinelli, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si indicano le finalità del trattamento:

per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare, per la gara di affidamento in concessione in locazione di beni immobili del patrimonio comunale.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", o in eventuali norme di legge o di regolamento, è di 10 anni:

per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",

per i dati appartenenti alle "categorie particolari", dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'operatore economico potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente l'operatore economico potrà:



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Area Segreteria Generale, Personale e Organizzazione

chiedere l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichì uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora l'operatore economico lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'operatore economico ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati, si informa che il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Carlo Alberto Incapo

*Firmato digitalmente



(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

Allegati:

1. Scheda descrittiva immobile comprensivo di beni mobili;
2. Domanda di partecipazione aziende costituite;
3. Domanda di partecipazione aziende da costituire;
4. Patto d'integrità;
5. Scheda obblighi di manutenzione a carico dell'aggiudicatario;
6. Schema di contratto d'affitto d'azienda;
7. Schema garanzia provvisoria;
8. Modulo formulazione offerta economica;
9. Parametri e criteri per la valutazione delle offerte;
10. Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Villa Lagarina